

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:** ECONOMIA DEL MARE

## DETERMINAZIONE

**N.** G13572 **del** 17/11/2016

**Proposta n.** 16912 **del** 09/11/2016

**Oggetto:**

Attuazione articolo 7, comma 5 l.r. 26 giugno 2015, n. 8. Misurazione dell'arenile che i Comuni devono riservare alla pubblica fruizione. Presa d'atto delle risultanze del gruppo di lavoro costituito con determinazione del 6 aprile 2016 n. G 03328

**Oggetto:** Attuazione articolo 7, comma 5 l.r. 26 giugno 20115, n. 8. Misurazione dell'arenile che i Comuni devono riservare alla pubblica fruizione. Presa d'atto delle risultanze del gruppo di lavoro costituito con determinazione del 6 aprile 2016, n. G 03328.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E  
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area "*Economia del Mare*" (GR/09/20);

**VISTI :**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni, con particolare riferimento al Regolamento regionale 26 giugno 2013, n.11 con il quale sono state ridefinite le competenze e le denominazioni di alcune direzioni regionali;
- la D.G.R. n.90 del 30/04/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "*Attività Produttive*" alla Dr.ssa Rosanna Bellotti;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione n. G 09750 del 01.09.2016, concernente: conferimento di incarico di dirigente dell'Area "*Economia del Mare*" della Direzione regionale "*Sviluppo Economico e Attività Produttive*" alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;

**VISTA** la l.r. 26 giugno 2016, n. 8 avente ad oggetto: Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e ss.mm. e ii.;

**VISTO** in particolare l'articolo 7, comma 5, della suddetta legge regionale con la quale è stato stabilito che i Comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno al 50 per cento dell'arenile di propria competenza;

**VISTO** il Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19, concernete la "disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

**VISTI** in particolare gli articoli 1 comma 2; art. 2 comma 1 e art. 9 comma 6, che prevedono rispettivamente:

l'articolo 1 comma 2) - *Ai fini del presente regolamento si intende:*

- a) *per pubblica fruizione, la tipologia di utilizzo del demanio marittimo relativa alle spiagge libere e alle spiagge libere con servizi;*
- b) *per arenile di competenza dei comuni, lo sviluppo lineare della costa ricadente nei confini del comune in cui quest'ultimo, o altro ente pubblico titolato, può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ovvero stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente regolamento, con esclusione dei tratti di arenile non accessibili al pubblico uso;*
- c) *per fronte mare, l'indicazione in metri lineari della linea di riva.*

l'articolo 2 comma 1 - "*Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 8/2015, i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di*

*propria competenza per il cui calcolo si fa riferimento alla linea di costa bassa così come definita sulla base dell'accordo di Partenariato Pubblico tra l'Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui alla D.G. G11507 del 25 settembre 2015".*

*l'art. 9, comma 6 - "... Ai fini del calcolo della quota di arenile da riservare alla pubblica fruizione di cui all'Art. 2, comma 1 del presente Regolamento, i Comuni non devono tener conto dei metri lineari di fronte mare delle aree in concessione ..."*

**VISTO** altresì l'articolo 19 comma 2, del suddetto Regolamento regionale il quale tra le norme transitorie prevede che: *"Entro il mese di febbraio 2017, ad integrazione dell'obbligo previsto all'articolo 14 comma 4, i comuni devono altresì certificare, pubblicare sui loro siti istituzionali e trasmettere alla Regione:*

*a) il dato relativo all'arenile di propria competenza, così come definito all'articolo 1, comma 2 lettera b), accompagnato da una relazione indicante le modalità con cui è stato determinato in rapporto allo sviluppo lineare della costa;*

*b) il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito all'articolo 1 comma 2 lettera a)".*

**VISTA** la Determina Dirigenziale del 05.04.2016 n. G03328, con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro a titolo gratuito, per la misurazione della linea di costa che i Comuni devono riservare alla pubblica fruizione;

**VISTO** il Rapporto Tecnico sul tracciamento della Linea di Costa con allegata la tabella della linea di Costa, elaborato sulla base dell'Accordo di partenariato pubblico tra la Marina Militare e l'Amministrazione regionale, giusta Determinazione regionale n. G11507 del 25 settembre 2015, acquisita via e-mail in data 25 agosto 2016, dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo;

**PRESO ATTO** che il Gruppo di lavoro, ha ultimato il proprio compito nei tempi stabiliti dalla suddetta Determinazione, ovvero, successivamente alla consegna del Rapporto Tecnico sul tracciamento della Linea di Costa con allegata la tabella della linea di Costa, indispensabile per estrapolare i dati necessari alla misurazione della linea di costa utile per stabilire la percentuale di arenile da destinare alla libera fruizione;

**PRESO ATTO** della tabella riepilogativa, denominata: "Quota di riserva degli arenili" (**All.1**) che fa parte integrante del presente atto, contenente le misurazioni della linea di costa estrapolate dal Gruppo di lavoro, articolata per ciascuno dei 24 Comuni costieri, e dalla quale, al lordo delle misurazioni riservate ai Comuni ai sensi dell'articolo 9 comma 6, del Regolamento Regionale 19/2016 e delle misurazioni delle porzioni di linea di costa artificiale realmente fruibile per l'utilizzo turistico-ricreativo come spiaggia libera o affidata in concessione, sarà possibile, per ogni Comune, ottenere il dato relativo all'arenile di propria competenza dove quest'ultimo può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative così come definito dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del suddetto Regolamento;

**PRESO ATTO** che ciascun Comune effettuerà le misurazioni della linea di riva concernenti la tipologia di cui all' art. 9 comma 6, del regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, nonché, la misurazione delle porzioni di linea di costa artificiale realmente fruibile per l'utilizzo turistico-ricreativo come spiaggia libera o affidata in concessione;

**RITENUTO** pertanto opportuno prendere atto di quanto emerso dalle risultanze del Gruppo di lavoro;

per quanto sopra esposto

## DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto della tabella denominata: "Quota di riserva degli arenili" (**All.1**) che fa parte integrante del presente atto, riepilogativa contenente le misurazioni della linea di costa rilevate dal Gruppo di lavoro articolata per ciascuno dei 24 Comuni costieri, e dalla quale, al lordo delle misurazione riservate ai Comuni ai sensi dell'articolo 9 comma 6, del Regolamento Regionale 19/2016 e delle misurazione delle porzioni di linea di costa artificiale realmente fruibile per l'utilizzo turistico-ricreativo come spiaggia libera o affidata in concessione, sarà possibile, per ogni Comune, ottenere il dato relativo all'arenile di propria competenza dove quest'ultimo può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative così come definito dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del suddetto Regolamento;
- che i singoli Comuni procederanno alla misurazione della linea di riva inerente la tipologia di cui all' articolo 9 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, concernente la *"disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative"*;

di demandare altresì, ai singoli Comuni la misurazione delle porzioni di linea di costa artificiale, i sensi dell'Accordo di partenariato pubblico tra la Marina Militare e l'Amministrazione regionale, giusta Determinazione regionale n. G11507 del 25 settembre 2015, realmente fruibile per l'utilizzo turistico-ricreativo attraverso concessioni ovvero in caso di libera fruizione;

- che i Comuni, anche sulla base dei dati contenuti nella tabella allegata al presente atto, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, del suddetto Regolamento regionale, procederanno entro il mese di febbraio 2017, a pubblicare sui loro siti istituzionali e trasmettere alla Regione:
  - a) il dato relativo all'arenile di propria competenza, così come definito all'articolo 1, comma 2 lettera b);
  - b) il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito all'articolo 1 comma 2 lettera a)".

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Rosanna Bellotti